



COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

Consiglio Comunale dei Ragazzi



REGOLAMENTO

**Approvato con delibera di CC n.
62 del 14.07.2015**

TESTO REGOLAMENTO

Articolo 1

L' Amministrazione Comunale intende rivolgere attenzione alla formazione civica e allo sviluppo della personalità, della convivenza democratica e la crescita di una coscienza sociale, libera e autonoma dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, e al fine di favorire un' idonea maturazione socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri, verso la comunità e le istituzioni, a tal fine si istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi. L' obiettivo di questa iniziativa è quello di formare, informare e far partecipare i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze iscritti alle scuole primarie e secondarie del territorio comunale circa il funzionamento dell'apparato politico e amministrativo del Comune di San Cataldo.

Articolo 2

Tale iniziativa intende rispettare il programma dell' UNICEF Città amiche delle bambine e dei bambini e, dunque, aderire ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come espresso nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 01/08/2014.

Articolo 3

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha un ruolo propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale degli adulti da esprimere mediante pareri o richieste su problematiche e tematiche che interessano l'attività amministrativa del Comune, nonché le varie istanze ed esigenze che provengono dal mondo giovanile.

Articolo 4

Il Consiglio Comunale dei ragazzi esercita le proprie funzioni in modo libero e autonomo e la sua organizzazione e modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 5

Il Consiglio Comunale dei ragazzi esplica le proprie funzioni e decisioni attraverso proposte e pareri, verbalizzate da un impiegato del Comune che assiste alle sedute, e saranno sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale, entro 30 giorni dall'istanza, potrà rispondere in forma scritta o in seduta consiliare esaurientemente, dallo stesso organismo è richiesto al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, circa il problema e/o l'istanza espressi, illustrando altresì le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Articolo 6

Comitato promotore del Consiglio Comunale è costituito da l' Assessore all' Istruzione e politiche per l'infanzia e l'adolescenza, il Presidente del Consiglio Comunale e il personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, per il Comune; il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, due insegnanti referenti, per la scuola, coadiuvati dalla Commissione Mista di

vigilanza, di cui all'art. 10 del presente Regolamento; un volontario del Comitato Provinciale UNICEF.

Il comitato si riunisce entro il mese di ottobre. "

Articolo 7

Nel mese di ottobre il Comitato o una sua rappresentanza tiene un incontro con gli studenti per illustrare la normativa, gli obiettivi e le scadenze relative all'attività del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Articolo 8

Il Consiglio Comunale è composto da 20 consiglieri, eletti proporzionalmente nelle liste in cui fanno parte e maggiormente suffragati all'interno delle liste stesse. Il mandato delle cariche di Sindaco, Assessori e Consiglieri dura 1 anno. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei ragazzi, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

Articolo 9

Possono essere eletti quali Consiglieri Comunali dei ragazzi gli alunni delle classi 4A e SA della Scuola

Elementare e gli studenti delle 1A, 2A e 3A classe della Scuola Secondaria presente nel territorio comunale. Possono partecipare alle elezioni, in qualità di elettori e di candidati, gli alunni residenti in altri Comuni, purché frequentanti le scuole ricadenti nel territorio comunale.

Articolo 10

Le scuole disciplineranno, a proprio interno e in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra "eletti ed elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica. In ogni plesso si costituirà il seggio elettorale. In ciascuna scuola sarà costituita a cura del Dirigente Scolastico una Commissione Mista di vigilanza, la quale controllerà la regolarità delle procedure elettorali, composta oltre che dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, anche da due insegnanti e due rappresentanti degli studenti non candidati. La commissione di ciascun istituto provvederà a nominare tra gli alunni i componenti del seggio elettorale, composto da quattro scrutatori, un presidente ed un segretario. Inoltre, la commissione avrà il compito di decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, i quali dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 18 ore successive.

Articolo 11

Le elezioni si svolgono nei seguenti tempi e modalità.

L'elezione del Sindaco e del Consiglio dei ragazzi si svolgeranno secondo i criteri dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale procederà a diramare una determinazione presidenziale con la quale si darà ufficialmente inizio alle procedure propedeutiche per le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi. Tale determinazione sarà inviata ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate al presente regolamento.

L'Amministrazione comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne affinché tali elezioni

avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.

Entro il mese di ottobre di ogni anno vengono presentate le candidature a Sindaco e le liste a sostegno

presso le Segreterie degli Istituti scolastici e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Gli organi dell'Amministrazione del Consiglio Comunale dei ragazzi del Comune di San Cataldo sono:

- Commissione elettorale

- Liste elettorali;
- Sindaco;
- Giunta Comunale;
- Presidente del Consiglio,

Articolo 12

La proclamazione degli eletti viene fatta dal Sindaco del Comune di San Cataldo dinnanzi al Consiglio Comunale, che ne prenderà atto. Alla seduta assistono i Dirigenti Scolastici, le insegnanti di riferimento facenti parte della Commissione Mista di vigilanza, un volontario del comitato provinciale UNICEF. "

Articolo 13

Il Sindaco dei ragazzi, appena eletto, nomina i componenti della Giunta. Due Assessori scelti precedentemente durante la presentazione della lista e del programma, e due assessori in seguito alle elezioni, e saranno indicate le loro deleghe; queste saranno comunicate ai Consiglio Comunale dei ragazzi nella prima seduta successiva all'elezione. Il Sindaco del ragazzi indossa la fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alla quale presiede in tale funzione. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Nel caso in cui un consigliere comunale venga nominato assessore subentrerà il primo dei non eletti della lista di maggioranza.

Articolo 14

La Giunta comunale dei ragazzi collabora con il Sindaco nell'espletamento dei compiti da lui spettanti.

La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ha inoltre il potere e la facoltà di convocarla, fissando l'ordine del giorno delle riunioni. La Giunta si riunirà in un apposito locale all'interno delle strutture scolastiche, messo a disposizione dalle autorità scolastiche competenti.

Articolo 15

La convocazione della prima seduta verrà effettuata dal Consigliere anziano dei ragazzi.

Nella stessa seduta di Consiglio Comunale si procederà alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, che avverrà per scrutinio segreto.

Articolo 16

Spetta al Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi:

- Convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei ragazzi, fissandone l'ordine del giorno, determinando la data delle adunanze e assicurandone il regolare svolgimento;
- Moderare e dirigere la discussione, concedere la facoltà di parola e stabilire i tempi della discussione;
- Tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In mancanza del Presidente le funzioni saranno espletate dal Vice Presidente. Sarà compito delle segreterie delle varie direzioni scolastiche a inviare gli avvisi di convocazione ai vari Componenti

Articolo 17

Il Consiglio Comunale e il Sindaco dei ragazzi durano in carica fino alle prossime elezioni. Durante l'anno del mandato il Consiglio Comunale dei ragazzi la sede ufficiale verrà stabilita dai Dirigenti Scolastici secondo le proprie esigenze. Il Consiglio Comunale potrà essere convocato sia presso le scuole sia presso altra sede, quando vi siano motivate ragioni e previo atto di assenso dei rispettivi Responsabili della sede. Alle sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi parteciperà il Sindaco del Comune di San Cataldo o un suo rappresentante, il Presidente del Consiglio Comunale e un

funzionario del Comune di San Cataldo, con la funzione di verbalizzazione. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragadi sono pubbliche, ed è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce a otto componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate con i voti della maggioranza dei presenti.

Articolo 18

Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri segnati ove non sia specificamente richiesta una maggioranza superiore.

Articolo 19

Rientrano nella competenza de! Consiglio Comunale dei ragazzi le seguenti materie:

- Politica ambientale,
- Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- Spettacolo, Turismo e Sport;
- Pubblica Istruzione e Cultura;
- Assistenza ai giovani, agli anziani e ai diversamente abili,
- Rapporti con gli Enti presenti nel territorio (esempio, UNICEF).

Nel bilancio di previsione del Comune di San Cataldo viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese nascenti dalle deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi:

- Esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli organi del Comune, il Presidente e i dirigenti ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione;
- Esercita funzione propositive nell'ambito delle materie sopra elencate mediante deliberazioni formali. Queste, ove non contrastino con le disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, dovranno essere recepite con atti della Giunta del Comune di San Cataldo per acquistare efficacia.

Articolo 20

Spetta al Sindaco dei ragazzi:

- Partecipare alle funzioni e alle manifestazioni delegategli dal Sindaco del Comune;
- Curare i rapporti con le autorità cittadine;
- Il Sindaco dei ragazzi si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, delle strutture del

Comune e della consulenza del Segretario e del Presidente del Consiglio;

- Il Sindaco dei ragazzi cura le deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi, nelle materie demandate alla competenza dello stesso affinché portate ad esecuzione;
- Il Sindaco dei ragazzi riferisce direttamente, con relazione scritta, alla Giunta Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi, nelle materie rimesse alla competenza dello stesso.

Articolo 21

La data e l'ordine de! giorno, contenente gli argomenti proposti dal Consiglio dei ragazzi, saranno notificati al Presidente del Consiglio del Comune di San Cataldo.

Articolo 22

Il Consiglio comunale dei ragazzi può proporre al Consiglio Comunale del Comune di San Cataldo eventuali modifiche ed integrazioni del presente regolamento ove ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 23

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale del Comune di San Cataldo.

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dell'avvenuta pubblicazione dello stesso all'albo pretorio.